



Avv. Dania Alicata
Via Tagliamento n. 7/C - 96100 Siracusa
Tel / fax 0931.21761
Cellulare 3285317408
email: avv.dalicata@virgilio.it
pec: danialicata@avvocatisiracusa.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

attigiudiziaripcm@pec.governo.it

ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO CAUTELARE DEL 11/11.04.2023, N. 1984-2023, RESO DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 05879/2023

Il sottoscritto **Avv. Dania Alicata** (LCTDNA78E55A4949S), difensore e procuratore in proprio di sé stessa, avendone la qualità ai sensi dell'art. 22, III co c.p.a., di Alicata Dania, in base all'autorizzazione di cui al Decreto Cautelare n. 1984-2023 pubblicato l'11.04.2023 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 05879- 2023

- AVVISA CHE -

l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 05879-2023; - il ricorso è stato presentato da Alicata Dania; Il ricorso è stato presentato contro: **contro: a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, **b) il Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), **c) il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), **d) il Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), **e) l'Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, **f) la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636)**, in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura

g) la Commissione d'esame, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, tutte rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12. Il ricorso è stato altresì notificato a 4 controinteressati;

1) con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne **l'annullamento: previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare**, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare: 1) **Della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda; 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria; g. dell'Esito della prova scritta, in riferimento al quesito contestato, nonché dei verbali istruttori sottesi all'individuazione dei quesiti sottoposti al ricorrente nella parte di interesse. **Per la disapplicazione** della clausola del bando di cui all'art. 7 comma 3 per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio in ragione di quanto argomentato in ricorso, **con conseguente condanna in forma specifica** delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla prova scritta e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del medesimo. i. Ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente del diritto della ricorrente all'assegnazione

del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) previa eliminazione della penalità ingiustamente assegnata (- 0,25) sul quesito indicato in ricorso con conseguente aumento del punteggio ottenuto, e rettifica della posizione in Graduatoria; - con il ricorso è stata lamentato l'ingiusto modus operandi della P.a. che è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nella sottoposizione di un quiz con soluzione erronea e nella valutazione discriminatoria tra titoli di studio.

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati: **1. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994. 2. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. 3. Ingiustizia grave e manifesta. 4. Violazione del DM 270/2004. 5. Violazione del DM 509/1999. 6. Violazione del principio della parcondicio concorsorum. 7. Violazione dell'art. 51 Cost. 8. Disparità di trattamento. 9. Violazione del principio di uguaglianza. 10. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. 11. Illegittimità derivata della Graduatoria.** –

All'esito della prova scritta, la ricorrente risultava idonea con punteggio di 27,00; punteggio influenzato negativamente da un quiz formulato in maniera errata (“Innanzitutto, vi è da evidenziare come la Graduatoria di concorso, quale provvedimento ultimo della procedura, sia illegittima in via derivata, oltre che per vizi propri, poiché inficiata dalle risultanze di un test iniquo in quanto contenente un quesito, la cui soluzione non è quella della P.a. ma quella flaggata dal ricorrente, ovvero sia il n. 2. Orbene, “Unilateralità – Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo” con le seguenti opzioni di risposta: a) entrambi (soluzione della P.a.) ; b) unilateralità (risposta del ricorrente) ; c) nessuno.

La Pa ha ritenuto corretta l'opzione n. 1, e quindi sia l'unilateralità e l'inoppugnabilità sarebbero caratteri del provvedimento amministrativo; tuttavia, per come formulata la domanda la quale è priva di alcune specifiche, non può considerarsi corretta la soluzione della P.a., ma soltanto l'“unilateralità” può dirsi carattere proprio del provvedimento amministrativo così come correttamente indicato dal ricorrente. In particolare, premettendo che per inoppugnabilità si intende l'attitudine del provv. amm. a divenire definitivo, giova precisare che il provvedimento amministrativo diviene inoppugnabile solo una volta spirati i termini per proporre impugnazione: prima di allora, è assolutamente impugnabile, come noto. Non avendo precisato tale circostanza (lo spirare dei termini), la domanda si ritiene posta in maniera incompleta e fuorviante. Non si può definire un provvedimento amministrativo inoppugnabile ab origine e quindi un carattere “proprio” del provvedimento amministrativo. Tale carattere richiama l'esecutorietà che non è un requisito immanente, bensì rappresenta una peculiarità che nasce in relazione alla decorrenza dei

termini di impugnazione, a garanzia dell'efficacia del provvedimento e dei successivi provvedimenti. Sicché dal tenore testuale del quesito non possono dirsi sia l'unilateralità che l'inoppugnabilità caratteri propri del provvedimento; va da sé che l'unica risposta corretta è quella del ricorrente: l'unilateralità (requisito, invece, incontestabile e sussistente ab origine).

La soluzione "Entrambi" sarebbe stata effettivamente tale, quindi, soltanto qualora il testo del quesito avesse quantomeno specificato "inoppugnabilità per decorso di un certo lasso di tempo". Solo così sia l'unilateralità che l'inoppugnabilità sarebbero potuti essere intesi come caratteri propri di ogni provvedimento amministrativo. E' appena il caso di rammentare invero che tutti i provvedimenti amministrativi sono impugnabili sia in sede amministrativa (si pensi al ricorso gerarchico) sia mediante ricorso giurisdizionale al TAR secondo le disposizioni del Codice del processo amministrativo; ai sensi dell'art. 7 della L. 104/2010 gli unici provvedimenti (non atti) non impugnabili ab origine sono quelli politici ("non sono impugnabili atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico").

La correttezza formale di un quesito in ambito concorsuale assume connotati sostanziali del quesito stesso.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, i quesiti devono pertanto essere **formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua**, in modo da consentire l'univocità della risposta e **non compromettere l'efficienza intrinseca del candidato** (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2015, n. 3060).

Le domande somministrate ai concorrenti, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, devono essere formulate in modo tale da facilitare la speditezza della selezione senza pregiudicare la par condicio tra gli aspiranti al posto di lavoro.

Pertanto, i test devono essere formulati in maniera chiara, non equivoca o ambigua. (Tar Lazio, Sentenza 11048/2021). Sotto il profilo della prova di resistenza, la rettifica del punteggio, nel senso dell'eliminazione della penalità ingiustamente assegnata (+ 0,25) e dell'assegnazione del punteggio positivo per risposta esatta (+ 0,75), porterebbe il ricorrente ad un punteggio complessivo di 28,00 pt. scalando di oltre 500 posizioni la graduatoria.

• ***Sull'errata valutazione dei titoli di studio***

La condotta della P.a. è censurabile anche in relazione alla discriminatoria valutazione dei titoli di studio, nella parte in cui ha inteso assegnare 1 punto soltanto a chi come il candidato ha una Laurea magistrale rispetto a chi ha una semplice Laurea triennale.

Ebbene, senza ovviamente voler sminuire la dignità professionale di alcuno, è evidente che si tratta di percorsi formativi universitari richiedenti un impegno totalmente diverso, già soltanto

per lunghezza maggiore del primo; di converso, non può ritenersi ragionevole, logica ed equa una pari valutazione dei due titoli.

Pertanto, si chiede la disapplicazione dell'art. 7 comma 3 del bando nella parte di interesse, e l'assegnazione di un maggior punteggio sul Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza dichiarato dalla sottoscritta in domanda (cfr. doc. versati in atti) rispetto a 1 punto assegnato per chi ha una triennale. Tale discriminazione ha pregiudicato gravemente il ricorrente, sicché gli ha impedito di collocarsi in una migliore posizione in graduatoria e, dunque, di aspirare ad una sede di maggiore preferenza. La determinazione assunta consistente nella non considerazione di un titolo di laurea superiore (la laurea magistrale) è affetta da illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Del resto, l'accertamento che il titolo accademico dichiarato dal ricorrente sia titolo superiore ad una semplice laurea triennale, è già stato oggetto di recente vaglio giudiziale: il TAR Lazio – Roma, con ordinanza n.1739-2022, ha espressamente sancito che *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (cfr. altresì TAR Lazio, Sez. III ter, n. 12613/2021).

Da quanto enunciato discende che il titolo universitario dell'odierna ricorrente deve essere qualificato come titolo superiore rispetto ad una laurea triennale e valutato come tale.

I due titoli devono essere valutati in modo differente secondo quanto previsto dalla legge (fonte di certo superiore e che quindi si sovrappone al bando di concorso). In tal senso: *“... il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la consequenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernente l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) “ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti*

scientifici generali” (art. 3, comma 4, D.M. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”(art. 3, comma 6, D.M. n. 270/2004).” (cfr. ex multis T.a.r. Lazio - Roma, sez. III ter, sentenza n. 12613- 2021).

D’altronde, non è dato ravvisare alcuna ragione per un identico trattamento tra laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico e laurea triennale visto quanto statuito ex lege. Non possono valere entrambe 1 punto! E, infatti, la giurisprudenza, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato la necessità di attribuzione del punteggio ulteriore (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829). Se alla sottoscritta venisse riconosciuto un maggior punteggio (2 pt. o 1,5 pt.) scalerebbe ancora di più le posizioni in graduatoria aumentando le possibilità di prendere servizio presso la sede preferenziale.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR: - **In via cautelare:** sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione del ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale; **Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l’effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo al ricorrente per come sopra indicato;

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria di merito;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Decreto cautelare n. 984-2023 pubblicato l’11.04.2023 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell’ambito del giudizio nrg 05879-2023, si precisa che

Rilevato, ulteriormente, che la stessa parte ha chiesto potersi provvedere all’integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, a fronte lamentata impossibilità di “individuare altri controinteressati rispetto a quelli a cui si è fatta notifica (in quanto manca sia il dato di residenza che la data di nascita dei concorsisti e quindi rende oggettivamente impossibile individuarli)”; Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei

soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino: 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4. l'indicazione dei controinteressati; 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6. l'indicazione del numero del presente Decreto, con il riferimento che con esso è stato autorizzato la notifica per pubblici proclami; 7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente Decreto – il testo integrale del ricorso stesso e della presente Decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica: - non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente Decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; - rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente Decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, 6 l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; - curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente Decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente Decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni

10 (dieci), decorrente dal primo adempimento. Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta. Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 05879/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo ed il Decreto Cautelare reso dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicato l'11.04.2023, N. 1984-2023, RESO DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 05879/2023. L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo: i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, il presente Decreto cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in 7 esecuzione del Decreto cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento; ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente Decreto Cautelare, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danialicata@avvocatisiracusa.legalmail.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente Decreto Cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

che al presente avviso, sottoscritto digitalmente (file "Avviso Pubblici proclami TAR Lazio Alicata Dania ex art 22, III co cda.pdf" sottoscritto digitalmente), sono allegati:

1. il testo integrale del ricorso (file "RicorsoTAR Lazio Alicata Dania ex art 22 III co cda.pdf", sottoscritto digitalmente);

2. il Decreto Cautelare n. 1984/2023, pubblicato il 11.04.2023, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, reso dal RESO DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 05879/2023 (file “202301984_06.pdf”);

3. il provvedimento con gli allegati elenchi contenenti i nominativi dei controinteressati (pluri-amm_gradutoria_finale_amm.pdf - avviso del 24 febbraio 2023”

Con Osservanza.

Siracusa, li 21.04.2023

Avv. Dania Alicata

